Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 15 ottobre 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 agosto 1951, n. 1064.

Premi ai sottufficiali non in carriera continuativa ed ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che vengono congedati o raffermati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sottufficiali non in carriera continuativa, i graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, che vengono congedati al termine delle ferme o rafferme speciali stabilite dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata, hanno diritto ad un premio di congedamento pari, per ciascun anno di servizio prestato, a venti giorni dell'ultima paga percepita.

Nei confronti del personale prosciolto dalla ferma o rafferma per comprovati motivi di salute o per gravi esigenze di famiglia o degli eredi, in caso di morte, il premio viene determinato in misura pari a venti giorni dell'ultima paga percepita per ciascun anno di ferma o rafferma compiuto; la frazione di un anno superiore a sei mesi si calcola per un anno intero.

Nei casi di cattiva condotta abituale o di rendimento molto inferiore al normale, il premio di congedamento è ridotto dalla metà al terzo, a giudizio delle Commissioni di avanzamento.

Nessun premio è dovuto al personale prosciolto dalla ferma per motivi disciplinari o, in seguito a sua domanda, per motivi privati.

Art. 2.

In caso di rafferma, al personale di cui al precedente art. 1, è dovuto un premio nella misura di 15, 20 o 25 giorni dell'ultima paga percepita, rispettivamente, per le ferme maturate di tre, cinque e di oltre cinque anni.

Art. 3.

Sono soppressi i premi, le gratificazioni e le indennità di fine ferma, di fine rafferma, di congedamento, di rendimento, nonchè di arruolamento ed i soprassoldi mensili ed i premi annui durante le rafferme, comunque consentiti dalle vigenti disposizioni in favore del personale indicato negli articoli precedenti.

Art. 4.

Alla copertura della maggiore spesa di L. 28.300.000 derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1950-1951 sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 265 (fondo a disposizione) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per la somma di lire 9.300.000 e con gli stanziamenti già inscritti nel capitolo 88 dello stesso stato di previsione della spesa per la residua somma di lire 19.000.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Gressoney, addì 22 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1951, n. 1065.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna ad acquistare un appartamento per ampliare la propria sede.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 134 del 30 dicembre 1950, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna ha stabilito di procedere all'acquisto di un appartamento per ampliare la propria sede;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna è autorizzata ad acquistare dagli eredi del sig. Mario Alther l'appartamento sito nello stabile di via Santo Stefano n. 1, Bologna, alle condizioni stabilite nella deliberazione n. 134 del 30 dicembre 1950.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Caprarola, addì 24 luglio 1951

EINAUDI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 21. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951, n. **1066.**

Disciplina della custodia e della distribuzione degli effetti di vestiario e di casermaggio per il Corpo degli agenti di custodia e degli effetti di casermaggio per i detenuti ed internati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regolamento generale per gli stabilimenti carcerari, approvato con regio decreto 16 maggio 1929, n. 1908;

Visto l'art. 35 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia possono essere istituiti magazzini per la custodia, la conservazione e la distribuzione degli effetti di vestiario e di casermaggio per il Corpo degli agenti di custodia e degli effetti di casermaggio per i detenuti e gli internati.

Con la stessa procedura può essere istituito un centro recuperi per la raccolta, utilizzazione ed alienazione dei materiali suddetti che siano fuori uso.

Tanto i magazzini che il centro recuperi sono sottoposti al riscontro della Corte dei conti, a norma del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Art. 2.

A ciascun magazzino e al centro recuperi è preposto un consegnatario scelto fra il personale di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, da nominarsi con decreto Ministeriale che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Alla vigilanza ed al coordinamento dell'attività dei magazzini e del centro recuperi provvede un'apposita direzione.

Art. 3.

Per ogni sede di magazzino può essere istituita, con decreto Ministeriale, una commissione di collaudo per la fornitura dei materiali di cui all'art. 1, composta di un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria, di grado non inferiore al 9°, che la presiede, di un esperto da scegliere tra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato e del consegnatario del magazzino, il quale funzionerà inoltre da segretario.

Per il collaudo e per la dichiarazione di fuori uso dei materiali suddetti valgono le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1951
Atti del Governo, registro n. 45, *foglio n.* 22. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1951.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della S. A. « Erico Depas », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la S. A. « Erico Depas », con sede in Milano, via G. Giulini n. 4, e nominato sindacatore il sig. Giovanni Covini;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sindacato della suindicata azienda;

Vista la deliberazione in data 28 giugno 1951 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491, sulla cessazione dello stato di guerra tra l'Italia e la Germania;

Decreta:

E' revocato il decreto 25 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. « Erico Depas », con sede in Milano, ed è conseguentemente revocata la nomina a sindacatore del sig. Giovanni Covini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1951

Il Ministro: VANONI

(5064)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1951.
Sostituzione di due membri del Comitato speciale per la gestione degli assegni familiari ai giornalisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 720, concernente la composizione del Comitato speciale per la gestione degli assegni familiari ai giornalisti;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1946, concernente la costituzione del Comitato predetto;

Decreta:

Il rag. Giovanni Cuneo e il dott. Riccardo Scalisi sono chiamati a far parte del Comitato speciale per la gestione degli assegni familiari ai giornalisti quali rappresentanti, rispettivamente, delle imprese editoriali, in sostituzione del sig. Marcaurelio Ripamonti, e dei giornalisti, in sostituzione del sig. Vincenzo Belli.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(5106)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1951.
Cessazione delle disposizioni riguardanti l'uso degli attrezzi da pesca nelle acque della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 9 settembre 1947, che disciplina l'uso degli attrezzi da pesca nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia;

Viste le proposte formulate dalla Commissione provinciale di pesca della provincia di Piacenza, concernenti la classificazione delle acque di quella Provincia e l'elenco delle reti e degli attrezzi da consentire per la pesca nelle acque medesime;

Vista la propria lettera n. 7348 del 28 settembre 1951, con la quale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, viene invitato il Prefetto di Piacenza ad accogliere le proposte formulate dalla Commissione succitata ed a provvedere in merito con proprio decreto;

Ritenuta la necessità di far cessare, quindi, nella provincia di Piacenza, l'applicazione delle disposizioni del decreto Ministeriale sopra specificato;

Decreta:

Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 9 settembre 1947 cessano di avere vigore nella provincia di Piacenza il 15 ottobre 1951.

Il Consorzio per la tutela della pesca nell'Emilia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra e conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1951

p. *Il Ministro*: RUMOR

(5027)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 9 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 179, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grizzana (Bologna) di un mutuo di L. 5.654.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5085)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fara San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 174, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fara San Martino (Chieti), di un mutuo di L. 555.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5086)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 16 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 74, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Subiaco (Roma) di un mutuo di L. 1.279.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5087)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 75, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia (Bari) di un mutuo di L. 2.645.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5088)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel d'Aiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 18 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 171, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel d'Aiano (Bologna) di un mutuo di L. 2.320.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5089)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castiglione dei Pepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 18 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1951, registro n. 33 Interno, foglio n. 173, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castiglione dei Pepoli (Bologna) di un mutuo di L. 4.667.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5090)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto agrario presso la Facoltà di agraria della Università di Bologna

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di diritto agrario cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5142)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1951, registro n. 23 Finanze, foglio n. 57, è stato respinto il ricorso in revocazione prodotto in data 19 luglio 1950 del primo procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dott. Aldo Bava, avverso il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1949.

(5047)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 209

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 ottobre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,92
» Firenze	624,95	» Roma	624,91
» Genova	624,92	» Torino	624,90
» Milano	624,93	» Trieste	624,91
» Napoli	624,95	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 15 ottobre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,225
Id. 3,50 % 1902	67,85
Id. 3 % lordo	45,80
Id. 5 % 1935	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	73,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,425
Id. 5 % 1936	91,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,225
Id. 5 % 1960	98,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 15 ottobre 1951:

1 dollaro U.S.A. . . L. 624,92

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pisa in data 9 marzo 1950, n. 4271, con il quale è indetto un pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:

Sparacio dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Caputo dott. Saverio, medico provinciale;
Cassano prof. dott. Cataldo, docente di clinica medica;
Martelli prof. dott. Dino, primario chirurgo;
Benvenuti dott. Benvenuto, medico condotto.

Segretario:

Castiglione dott. Osvaldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 settembre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4992)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado 7° e 8°

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2994;

Viste le norme esecutive ed integrative di detta legge, approvate con decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, a posti di segretario comunale di grado 7° e 8° che saranno disponibili all'atto della pubblicazione della graduatoria.

Per i posti di grado 8° la graduatoria conserverà efficacia sino a sei mesi dalla sua approvazione.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dai documenti stabiliti dal presente decreto e dirette al Ministero dell'interno Direzione generale dell'amministrazione civile debbono pervenire alla Prefettura della propria provincia non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Prefettura.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome e paternità ed il domicilio ed elencare in carta libera e in doppio esemplare tutti i documenti e titoli allegati alla domanda.

Art. 4.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°.

Detto limite massimo di età è elevato:

a) a quarantacinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati delle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943; per i profughi delle zone di confine; per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici concessi ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) ad anni quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (decreto 19 agosto 1948, n. 1180);

c) ad anni quarantaquattro per gli ex combattenti od assimilati decorati o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) coloro che abbiano riportato condanna per delitti commessi sotto le armi, anche se amnistiati:

d) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

e) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) a *e*) si cumulano fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1945 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 251.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per gli aspiranti che dimostrano di aver precedentemente prestato servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali e provinciali il limite di 35 anni è elevato fino ad un massimo di cinque anni in ragione di un anno per ogni due anni di servizio prestato.

Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare il 45° anno, salvo per i reggenti non di ruolo di segreterie comunali in servizio alla data della pubblicazione del presente bando, che abbiano prestato due anni di ininterrotto e lodevole servizio, per i quali non è richiesta la condizione del limite massimo di età.

2. Certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, tutti su carta da bollo da L. 24 e legalizzati dal prefetto.

4. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60 legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 24 da un medico provinciale o militare, dal medico condotto o ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati che siano invalidi di guerra dovranno produrre il certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza ai sensi degli articoli 131, n. 3, e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale e vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto.

6. Copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare in bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni foglio aggiunto; oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva su carta da bollo da L. 24.

Gli aspiranti ex combattenti, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa rilasciata dalle autorità competenti, in bollo da L. 24 ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte alle operazioni di guerra.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato medico mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità.

I partigiani combattenti devono presentare il provvedimento adottato dall'apposita Commissione contenente il formale riconoscimento definitivo della qualifica. Gli insigniti di medaglia al valor militare, o croce di guerra o di altre attestazioni al merito di guerra dovranno produrre i relativi brevetti in originale o in copia autentica notarile.

I civili reduci dalla deportazione o dall'internamento, i profughi dai territori di confine e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per comportamento contrario al regime fascista devono far risultare tali circostanze mediante attestazione da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, dal prefetto della Provincia ove risiedono. I profughi dell'Africa italiana devono presentare il provvedimento del Ministero dell'Africa Italiana che attribuisce detta qualifica.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione devono presentare un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto che comprovi tale loro qualità.

I figli dei mutilati e invalidi di guerra o della lotta di liberazione devono presentare il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre dell'aspirante oppure un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto che comprovi tale loro qualità in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

7. Diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale in originale o in copia autentica notarile debitamente legalizzata.

8. Certificato dello stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede e legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

9. Ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300 intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

Art. 5.

Il servizio prestato in qualità di segretario comunale reggente e quello di impiegato comunale di ruolo dovrà essere documentato con certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 rispettivamente dal prefetto della Provincia e dal capo dell'Amministrazione comunale.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8 del precedente art. 4 e all'art. 5 debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali o in qualità di segretario comunale reggente sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 del precedente art. 4.

I candidati che si trovano sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5 e 6 del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano o che dimostrino di essere sotto le armi potranno presentare la sola domanda nel termine stabilito, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre trenta giorni dalla scadenza di detto termine.

Art. 7.

Gli aspiranti potranno presentare ogni altro titolo o documento che ritengano opportuno esibire nel proprio interesse.

Art. 8.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 27 giugno 1942, n. 851, e sue modificazioni ed aggiunte.

Roma, addì 4 ottobre 1951

Il Ministro: SCELBA

(5093)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di « disegno dal vero » nelle scuole d'arte non classificate (tabella B, n. 94).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « disegno dal vero » nelle scuole d'arte non classificate (tabella B, n. 94);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a un posto di ruolo speciale transitorio di « disegno dal vero » nelle scuole d'arte non classificate (tabella B, n. 94), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Rosi Mino di Ruggero	punti	81,—
2. Pigato Orazio fu Diomiro	»	72,80
3. Destri Carlo di Sante	»	68,—
4. Marzola Arrigo fu Pietro	»	55,60
5. Mattucci Serafino di Guido	»	49,30
6. Galeone Ippazio fu Francesco (coniugato con quattro figli, ex aequo)	»	48,50
7. Gandini Gino di Emilio	»	48,50
8. Martino Bartolomeo di Salvatore	»	48,—
9. Bellei Giuseppe fu Ferdinando	»	36,50
10. Ludovisi Felice fu Giovanni	»	34,80
11. D'Eramo Antonio fu Giovanni	»	25,30

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1951
Registro n. 30, *foglio n.* 400. — D'ELIA

(4947)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a venti posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica), di cui al decreto Ministeriale 11 aprile 1951.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale in data 11 aprile 1951, n. 4190, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1951, registro n. 23 bilancio Trasporti, foglio n. 143, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a venti posti fra abilitati alla professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica);

Vista la relazione delle Ferrovie dello Stato n. P.A.G.41. 24.218.178502 del 3 ottobre 1951;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a venti posti di allievo ispettore in prova, citato nella premessa, a norma del punto 10 del relativo bando, la Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente:

dott. ing. Lo Cigno Ettore, vice direttore generale.

Membri:

prof. ing. Baiocchi Uberto, ordinario di università;
prof. ing. Giannelli Aristide, ordinario di università;
prof. ing. Neri Filippo, ordinario di università;
dott. ing. Albertazzi Domenico, ispettore capo superiore;
dott. ing. Polsoni Giovanni, ispettore capo superiore;
dott. ing. Cantutti Ugo, ispettore capo superiore.

Segretario:

dott. Iacurto Americo, ispettore di 2ª classe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 ottobre 1951

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1951
Registro bilancio Trasporti n. 26, *foglio n.* 122. — CASABURI

(5100)

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a sei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui al decreto Ministeriale 11 aprile 1951.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale in data 11 aprile 1951, n. 4198, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1951, registro n. 23 bilancio Trasporti, foglio n. 146, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a sei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati alla professione di medico-chirurgo;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G.41.24.218.178504 del 3 ottobre 1951;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a sei posti di allievo ispettore in prova, citato nella premessa, a norma del punto 10 del relativo bando, la Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente:

dott. Galeone Mario, capo ufficio sanitario civile.

Membri:

prof. dott. Frugoni Cesare, consulente medico;
prof. dott. Paolucci Raffaele, consulente chirurgo;
dott. Di Lullo Alfredo, ispettore capo superiore;
dott. Leone Corrado, ispettore capo.

Segretario:

Broglia Luigi, ispettore principale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 ottobre 1951

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1951
Registro bilancio Trasporti n. 26, *foglio n.* 123. — CASABURI

(5101)

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari, di cui al decreto Ministeriale 11 aprile 1951.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale in data 11 aprile 1951, n. 4197, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1951, registro n. 23 bilancio Trasporti, foglio n. 145, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G.41.24.218.178503 del 3 ottobre 1951;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova, citato nella premessa, a norma del punto 10 del relativo bando, la Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente:

prof. dott. Laloni Nicola, capo servizio principale.

Membri:

prof. dott. Maroi Fulvio, ordinario di università;
prof. dott. Villani Felice, ordinario di università;
prof. dott. Chiarelli Giuseppe, ordinario di università;
dott. Baldoni Odoardo, capo servizio;
dott. Vassalli Angiolo, ispettore capo superiore;
dott. Putzolu Giovanni, ispettore capo superiore.

Segretario:

Corvo Vincenzo, ispettore capo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 ottobre 1951

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1951
Registro bilancio Trasporti n. 26, *foglio n.* 124. — CASABURI

(5102)

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, o in scienze statistiche ed attuariali, o laureati delle Sezioni magistrali di economia e di diritto, o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia, di cui al decreto Ministeriale 11 aprile 1951.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale in data 11 aprile 1951, n. 4194, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1951, registro n. 23 bilancio Trasporti, foglio n. 144, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova fra laureati in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, o in scienze statistiche ed attuariali, o laureati delle Sezioni magistrali di economia e diritto, o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G.41.24.218.178501 del 3 ottobre 1951;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a dieci posti di allievo ispettore in prova, citato nella premessa a norma del punto 10 del relativo bando, la Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente:

prof. dott. Laloni Nicola, capo servizio principale.

Membri:

prof. dott. Angeloni Vittorio, ordinario di università;
prof. dott. Arena Celestino, ordinario di università;
prof. dott. Della Penna Francesco, ordinario di università;
dott. Marino Ugo, ispettore capo superiore;
dott. Fabrizi Fabrizio, ispettore capo superiore;
dott. Candeli Armando, ispettore capo.

Segretario:

dott. Pera Carlo, ispettore principale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 ottobre 1951

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1951
Registro bilancio Trasporti n. 26, *foglio n.* 121. — CASABURI

(5103)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.